



9 OTTOBRE 2024

*Accountability* e tutela dei diritti umani  
nei progetti di sviluppo: i casi della  
Banca Mondiale, del Fondo Verde per  
il Clima e dello United Nations  
Development Programme

di Giada Giacomini

Ricercatrice presso il Centre for International Environmental Studies (CIES)  
Geneva Graduate Institute



# *Accountability* e tutela dei diritti umani nei progetti di sviluppo: i casi della Banca Mondiale, del Fondo Verde per il Clima e dello United Nations Development Programme\*

**di Giada Giacomini**

Ricercatrice presso il Centre for International Environmental Studies (CIES)  
Geneva Graduate Institute

**Abstract [It]:** Le organizzazioni internazionali (OOII) e le istituzioni finanziarie internazionali (IFI) rivestono un ruolo cruciale nello sviluppo umano e sostenibile a livello globale. Tuttavia, le loro attività e i progetti di sviluppo da esse promossi sollevano talvolta questioni riguardanti il rispetto dei diritti umani, in quanto l'immunità giurisdizionale di cui tali entità beneficiano può costituire un ostacolo significativo alla piena tutela dei diritti fondamentali. Il presente contributo analizza la responsabilità delle OOII in relazione ai progetti di sviluppo, con particolare attenzione a tre specifiche entità: il gruppo della Banca Mondiale, il Fondo Verde per il Clima e il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo. Viene condotta un'analisi delle normative internazionali sulla responsabilità delle OOII, esaminando altresì il ruolo dei meccanismi di accountability, come l'Inspection Panel della Banca Mondiale. Si evidenzia l'importanza della giustizia procedurale e della partecipazione delle comunità locali per assicurare il rispetto dei diritti umani nei progetti di sviluppo, mettendo in luce come i processi di accountability delle OOII, basati sui principi di trasparenza, equità e responsabilità nei confronti delle comunità coinvolte, siano fondamentali.

**Title:** Accountability and human rights protection in development projects: the cases of the World Bank, the Green Climate Fund and the United Nations Development Programme

**Abstract [En]:** International organizations (IOs) and international financial institutions (IFIs) play a crucial role in promoting global human development, including sustainable development. However, their involvement in controversial projects raises concerns about accountability for human rights. The juridical immunity enjoyed by IOs poses a barrier for affected communities seeking justice. This contribution examines IOs' accountability in development projects, focusing on three entities: the World Bank Group, the Green Climate Fund, and the United Nations Development Programme. It reviews international legal frameworks on IOs' accountability and the role of accountability mechanisms like the World Bank's Inspection Panel. Emphasis is placed on procedural justice and community participation to ensure human rights compliance in development projects. IOs' accountability should encompass transparency, fairness, and responsibility to the communities they serve.

**Parole chiave:** organizzazioni internazionali, responsabilità, accountability, diritti umani, SECU, IRM, UNDP, Inspection Panel

**Keywords:** international organisations, accountability, human rights, SECU, IRM, UNDP, Inspection Panel

**Sommario.** 1. Introduzione. 2. Dalla responsabilità all'*accountability* nell'ordinamento giuridico internazionale. 3. I meccanismi di accountability. 3.1. Caratteristiche dei meccanismi. 3.2. Inspection Panel. 3.3. Compliance Advisor Ombudsman. 3.4. Independent Redress Mechanism 3.5. Social and Environmental Compliance Unit. 3.6. Considerazioni conclusive sui meccanismi di *accountability*. 4. Conclusioni.

---

\* Articolo sottoposto a referaggio.

## 1. Introduzione

Le organizzazioni internazionali (OOII) e le istituzioni finanziarie internazionali (IFI) svolgono un ruolo essenziale nella promozione dello sviluppo umano, incluso lo sviluppo sostenibile, a livello globale. Tuttavia, il crescente coinvolgimento di tali organizzazioni in progetti che hanno portato alla commissione di illeciti nei confronti delle comunità locali ha sollevato preoccupazioni rilevanti riguardo alla responsabilità delle OOII nella protezione dei diritti umani. Le OOII, operando su scala globale, spesso beneficiano dell'immunità giurisdizionale, la quale costituisce un significativo ostacolo per individui e comunità che, avendo subito violazioni dei propri diritti, cercano giustizia. Il presente contributo analizza le dinamiche della responsabilità e dell'*accountability* delle OOII nel contesto dei progetti di sviluppo, con particolare attenzione ai meccanismi quasi-giurisdizionali accessibili agli individui e alle comunità colpite dalle violazioni.

Il contributo si concentra su tre specifiche entità: il gruppo della Banca Mondiale, composto dalla Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (International Bank for Reconstruction and Development), dall'Associazione Internazionale per lo Sviluppo (International Development Association), dalla Società Finanziaria Internazionale (International Finance Corporation) e dall'Agenzia Multilaterale di Garanzia degli Investimenti (Multilateral Investment Guarantee Agency); il Fondo Verde per il Clima; e lo United Nations Development Programme (UNDP).

Dal punto di vista metodologico, la scelta di queste tre entità è stata dettata dalla considerazione che tutte e tre sono dotate di un meccanismo di *accountability* che rispetta determinate caratteristiche, come quella di poter ricevere reclami direttamente dalle comunità colpite a livello di progetto. In particolare, la Banca Mondiale è stata la prima istituzione a livello internazionale ad istituire uno di questi meccanismi, l'Inspection Panel, nel 1993. Dopo la Banca Mondiale, la quasi totalità di organismi internazionali che si occupano di progetti di sviluppo, incluse le IFI, si è dotata di tali meccanismi. Inoltre, le tre entità analizzate sono state scelte poiché hanno un legame con le Nazioni Unite: la Banca Mondiale è una delle sue agenzie specializzate, lo UNDP è un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite con natura giuridica di organismo sussidiario e il Fondo Verde per il Clima, pur non facendo parte delle agenzie specializzate, è stato creato sotto gli auspici della conferenza delle parti (COP) della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici nel 2010 attraverso gli Accordi di Cancun. I meccanismi di *accountability* di queste tre entità sono i più rinomati del sistema delle Nazioni Unite e rispecchiano pienamente le caratteristiche generali dei meccanismi, che saranno evidenziate più avanti, seppur con le loro diversità, e

sono esempi di un fenomeno generalizzato che caratterizza gran parte delle OOII, con particolare ma non esclusivo riferimento alle IFI, e alle banche internazionali per lo sviluppo.<sup>1</sup>

Inoltre, il presente articolo adotta la definizione ampia e funzionale di organizzazione internazionale, secondo la quale un'organizzazione è “un'entità rappresentativa di interessi comuni ai partecipanti (prevalentemente soggetti statali) che (opera con continuità) nel tempo (e che) è destinata a svolgere determinate funzioni internazionali comuni e ove, a tal fine, si definiscono o si indicano le regole di comportamento che i destinatari possono avere l'obbligo o l'utilità a rispettare”.<sup>2</sup> Questa definizione racchiude infatti le tre entità esaminate (Fondo Verde, UNDP e Banca Mondiale), poiché ciascuna di esse svolge un ruolo fondamentale nel panorama internazionale rispondendo a interessi collettivi e condivisi dai loro membri e dalle comunità globali.

La Banca Mondiale, ad esempio, agisce come un'entità che facilita la cooperazione tra paesi per il finanziamento di progetti di sviluppo economico e sociale, operando con continuità e stabilendo regole e criteri che i beneficiari devono rispettare. Lo UNDP, dal canto suo, incarna gli obiettivi comuni delle Nazioni Unite in materia di sviluppo sostenibile, con un'azione costante nel tempo e un impatto tangibile a livello globale, fornendo assistenza tecnica e finanziaria per affrontare sfide economiche, sociali e ambientali. Il Fondo Verde per il Clima, infine, sebbene non sia formalmente né un'agenzia specializzata né un organo sussidiario delle NU, è stato creato per rispondere alle urgenti esigenze globali di lotta ai cambiamenti climatici, fungendo da strumento chiave per canalizzare risorse finanziarie verso progetti che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas serra e all'adattamento ai cambiamenti climatici nei paesi in via di sviluppo.

Tutte e tre le entità, pur con le loro specificità, incarnano il principio di operare con continuità e di svolgere funzioni internazionali comuni, stabilendo regole di condotta e procedure per la verifica della conformità alle policy che influenzano i comportamenti degli Stati e delle comunità coinvolte. Esse rappresentano, quindi, esempi concreti di come le organizzazioni internazionali possano tradurre interessi condivisi in azioni concrete e regolamentate, contribuendo a definire un quadro normativo e operativo che trascende i confini nazionali e promuove la cooperazione internazionale su scala globale.

Il contributo inizia con una rassegna degli strumenti giuridici internazionali riguardanti la responsabilità delle organizzazioni internazionali, con particolare riferimento agli Articoli sulla Responsabilità delle Organizzazioni Internazionali, adottati dalla Commissione del Diritto Internazionale nel 2011. Questi articoli, modellati sugli articoli relativi alla responsabilità degli Stati, sono stati oggetto di critiche per la

---

<sup>1</sup> Ad esempio, si veda la lista degli [Agency Mechanisms for Conflict Resolution and Accountability](#) redatta dalla Global Environment Facility.

<sup>2</sup> G. MARTINO, P. PENNETTA, “Nozione di organizzazione internazionale” in P. PENNETTA, S. CAFARO, A. DI STASI, I. INGRAVALLO, GERARDO M., C. NOVI, *Diritto delle organizzazioni internazionali*, Wolters Kluwer, p. 35.

manca di meccanismi di rimedio accessibili agli individui. Inoltre, viene approfondito il concetto di giustizia procedurale, che comprende principi essenziali quali il diritto a un rimedio efficace, la partecipazione e l'informazione, e si esamina come tali principi siano integrati nelle politiche delle OOI riguardanti i diritti umani e gli standard ambientali.

Il contributo prosegue con un'analisi approfondita del ruolo dei meccanismi di *accountability* delle tre organizzazioni sopra citate. Questi meccanismi rappresentano un modello innovativo di responsabilità, poiché consentono agli individui e alle comunità di presentare reclami o ricorsi direttamente alle organizzazioni internazionali. La capacità di tali meccanismi di operare in modo trasparente e imparziale è fondamentale per garantirne, da un lato, l'applicazione delle policy delle OOI, e dall'altro per mantenere la fiducia nelle OOI da parte della società civile e dei governi. A questo proposito, il presente contributo evidenzia l'importanza di un approccio fondato sulla giustizia procedurale e sulla partecipazione attiva delle comunità locali, al fine di assicurare che i progetti di sviluppo rispettino i diritti umani e generino un impatto positivo e duraturo. Infatti, secondo questo approccio, la condotta delle OOI deve trascendere il semplice rispetto delle normative interne, aspirando invece a principi quali la trasparenza, l'equità e la responsabilità nei confronti delle comunità locali coinvolte, in maniera indiretta o indiretta, nei progetti di sviluppo.

## **2. Dalla responsabilità all'*accountability* nell'ordinamento giuridico internazionale**

Prima di esaminare in dettaglio il quadro legale e concettuale della responsabilità e dell'*accountability*, è importante precisare che il presente articolo si concentra sull'obbligo di *accountability* esterna delle OOI e delle IFI. Infatti, esiste una distinzione tra *accountability* interna di un'organizzazione e *accountability* esterna. Il primo tipo implica che il personale o gli organi di un'organizzazione internazionale sono responsabili nei confronti del personale o degli organi interni dell'organizzazione stessa, con regole procedurali spesso disciplinate negli statuti costitutivi. Al contrario, l'*accountability* esterna implica che gli agenti o gli organi dell'organizzazione sono responsabili nei confronti di *stakeholders* esterni, ad esempio individui o comunità o rappresentanti della società civile che non fanno parte dell'organizzazione. L'*accountability* esterna è quindi volta alla creazione di un regime di responsabilità avente ad oggetto le fattispecie in cui gli individui o le comunità interessate da un progetto di sviluppo subiscono danni derivanti dalle operazioni connesse ai progetti.

I concetti di responsabilità e di *accountability* rimangono, fino ad oggi, privi di una definizione completa e sistematica all'interno di una teoria generale del diritto internazionale. La responsabilità può essere

considerata come “a bundle of obligations associated with a job or function”.<sup>3</sup> I concetti di responsabilità e *accountability*, pertanto, entrano in gioco quando l’agente, in questo caso l’organizzazione internazionale, viola i suoi obblighi e le sue responsabilità definite a priori in strumenti normativi a carattere di *hard law* o *soft law*. Tuttavia, sebbene i concetti di *accountability* e di responsabilità siano strettamente collegati, essi non sono identici. Secondo la tesi espressa nel presente contributo, il regime giuridico relativo alla responsabilità delle OOII si basa su un criterio oggettivo, laddove l’ordine giuridico internazionale ha gradualmente delineato le disposizioni normative per stabilire i meccanismi di responsabilità delle organizzazioni internazionali. Il concetto di responsabilità presuppone un’azione esterna da parte degli interessati (gli Stati, nel caso degli Articoli sulla Responsabilità) che richiedono risposte per gli atti e le omissioni di un’organizzazione internazionale, che possono manifestarsi, ad esempio, nel tentativo di avviare un’azione legale contro l’organizzazione internazionale (con tutte le limitazioni imposte dalle immunità delle OOII). Dall’altro lato, il concetto di *accountability* si basa su un criterio soggettivo, secondo il quale l’organizzazione internazionale stessa è pronta ad assumersi la responsabilità delle proprie azioni e ha consapevolezza che le sue azioni possono essere giudicate e valutate, ad esempio, da un *accountability mechanism* interno ma indipendente dal *management* e dalla *board*.<sup>4</sup> Questi due aspetti si riflettono, rispettivamente, negli sviluppi internazionali circa la responsabilità delle OOII e nelle iniziative intraprese dalle stesse organizzazioni nella creazione di politiche interne volte a proteggere gli standard sociali e ambientali, i diritti di genere e i diritti delle comunità locali interessate dai progetti di sviluppo.

Il diritto internazionale sulla responsabilità delle OOII fornisce un quadro utile per determinare l’illiceità di un atto o di un’omissione di un’organizzazione internazionale e le conseguenze di tale illiceità. Ad oggi, sono stati compiuti vari progressi nel determinare le regole che disciplinano la responsabilità delle organizzazioni internazionali. Infatti, le OOII e le IFI sono state al centro di controversie politiche relative a determinati eventi che hanno comportato la violazione dei diritti umani nell’attuazione di

---

<sup>3</sup> T. BIVINS, *Responsibility and accountability*, in K. FITZPATRICK, C. BRONSTEIN, (a cura di), *Ethics in public relations: Responsible advocacy*, SAGE Publications, Inc, 2006.

<sup>4</sup> Un interessante punto di vista, con il quale chi scrive è d’accordo, è stato espresso dalla professoressa Buscemi. La sua prospettiva sulla responsabilità e sull’*accountability* delle organizzazioni internazionali, soprattutto in relazione alla violazione dei diritti umani degli individui, si concentra sull’importanza dei Meccanismi di Accountability. Questi meccanismi, a differenza di altre forme di controllo sia a livello nazionale che internazionale, sembrano garantire l’attuazione di rimedi interni all’interno delle organizzazioni. In questo contesto, il monitoraggio delle operazioni delle OOII è visto da una prospettiva “interna”, che riflette una logica di “auto-regolamentazione”. Questo approccio sembra essere più allineato al concetto di *accountability* piuttosto che a quello di “responsabilità internazionale”. La ricerca della professoressa Buscemi offre certamente una preziosa analisi sulle dinamiche complesse e in evoluzione delle operazioni di mantenimento della pace dell’ONU e dei relativi meccanismi di responsabilità e di rendicontazione. Cfr M. BUSCEMI, 2021. *Responsabilità e accountability nelle operazioni di mantenimento della pace dell’ONU: evoluzioni, involuzioni e prospettive*, in *La Comunità Internazionale*, Quaderno 22, L’azione dell’ONU per il mantenimento della pace, 75 anni dopo: risultati e prospettive, pp. 207-229.

progetti di sviluppo e operazioni di pace internazionali.<sup>5</sup> Di conseguenza, l'ordine giuridico internazionale ha gradualmente chiarito il significato e l'applicabilità del diritto della responsabilità internazionale per le organizzazioni internazionali, sebbene con un notevole ritardo rispetto alla creazione delle prime OOII e all'implementazione di progetti di sviluppo che hanno avuto il risultato di violare i diritti umani e ambientali delle comunità coinvolte.

I principali progressi su questo tema si devono all'iniziativa dell'Associazione di Diritto Internazionale del 1996, la quale istituì un comitato con il mandato di esaminare quali misure dovessero essere adottate per garantire l'obbligo di responsabilità delle OOII ai loro membri e alle terze parti, così come dei membri e delle terze parti verso tali organizzazioni. Nel 2004, l'Associazione presentò il rapporto finale del suo lavoro, che comprendeva un insieme di "Principi e Prassi Raccomandate".<sup>6</sup> Questi principi, che includono il principio della buona governance, il principio della buona fede, i principi di costituzionalità e di equilibrio istituzionale, il principio di supervisione e controllo, il principio di motivazione delle decisioni per una determinata azione, il principio di regolarità procedurale, il principio di obiettività e imparzialità e il principio di diligenza, offrono un importante contributo per stabilire standard e linee guida nel campo della responsabilità delle organizzazioni internazionali.

L'evoluzione del regime giuridico sulla responsabilità delle OOII ha raggiunto un altro importante traguardo negli anni 2000. Nel 2002, la Commissione del Diritto Internazionale (CDI) nominò il Professor Giorgio Gaja come Relatore Speciale, con il compito di indagare sulla responsabilità delle organizzazioni internazionali. Da allora, il lavoro della Commissione ha compiuto progressi significativi, culminando nell'adozione di un progetto di articoli noto come gli Articoli sulla Responsabilità delle Organizzazioni Internazionali, avvenuta nel 2011. La CDI, nel suo lavoro, si è ispirata agli articoli sulla

---

<sup>5</sup> Uno dei casi più tristemente famosi riguarda la diffusione di un'epidemia di colera ad Haiti nel 2010, la prima nella storia del paese di cui si abbia avuto notizia. Nei primi tre mesi della diffusione dell'epidemia, circa 150.000 persone contrassero il colera e 3.500 persero la vita. Nel corso di tre anni, più di 8.000 persone morirono e oltre 670.000 furono infettate. Il focolaio dell'epidemia fu attribuito a una base delle forze di pace delle Nazioni Unite, da cui fuoriuscivano detriti nel fiume Artibonite, il principale corso d'acqua di Haiti, che fornisce acqua a 1,5 milioni di persone. Dopo l'epidemia, le Nazioni Unite non solo rifiutarono di assumersi la propria responsabilità, ma non presero nemmeno misure per contenere ed eradicare il colera ad Haiti, come l'implementazione di una campagna di vaccinazione o la costruzione delle infrastrutture necessarie per prevenire l'ulteriore diffusione del virus. Inoltre, le Nazioni Unite non fornirono alle vittime accesso alla giustizia per i danni causati dal colera. Pertanto, un gruppo di avvocati per l'interesse pubblico con sede ad Haiti e a Boston presentò ricorsi contro le Nazioni Unite presso il tribunale distrettuale di New York, invocando l'articolo 29 della Convenzione sulle Immunità e Prerogative delle Nazioni Unite cercando di contestare l'immunità delle Nazioni Unite.

<sup>6</sup> Il [rapporto](#) analizza in profondità diverse questioni cruciali legate alla responsabilità delle organizzazioni internazionali. Esamina fino a che punto queste organizzazioni sono e dovrebbero essere soggette a forme di controllo e monitoraggio interne ed esterne; la responsabilità civile delle organizzazioni internazionali; e la responsabilità derivante da atti o omissioni che costituiscono una violazione di una regola del diritto internazionale e/o istituzionale. Questo approccio completo offre una base solida per una migliore comprensione delle dinamiche della responsabilità delle OOII nel contesto del diritto internazionale.

responsabilità degli Stati, un fatto che ha suscitato diverse critiche da parte della comunità accademica.<sup>7</sup> Questi articoli includono diversi principi fondamentali: illiceità degli atti (un'organizzazione internazionale è responsabile per ogni atto o omissione che costituisca una violazione di un obbligo internazionale a essa imputabile), attribuzione degli atti (la responsabilità è attribuita a un'organizzazione internazionale se l'atto illecito è compiuto da organi o agenti dell'organizzazione, o da individui che agiscono sotto il controllo dell'organizzazione stessa), obbligo di riparazione (un'organizzazione internazionale riconosciuta responsabile di un atto illecito è tenuta a fornire una riparazione completa per il danno causato), le cause di giustificazione (determinate circostanze, come la legittima difesa o il consenso della parte lesa, possono esonerare l'organizzazione internazionale dalla responsabilità per atti altrimenti illeciti), la responsabilità derivata (ovvero la responsabilità di un'organizzazione internazionale per il coinvolgimento o la cooperazione in atti illeciti compiuti da Stati membri o altre organizzazioni) ed infine gli obblighi verso la comunità internazionale (le organizzazioni internazionali hanno obblighi non solo verso i loro membri ma anche verso la comunità internazionale nel suo complesso, soprattutto in relazione alla tutela dei diritti umani e alla salvaguardia dell'ambiente).

La responsabilità internazionale deriva da un atto internazionalmente illecito, che consiste in due elementi: (a) una determinata condotta (atto o omissione) attribuibile a uno Stato o a un'organizzazione internazionale, che (b) è incompatibile con le norme del diritto internazionale applicabili a tale Stato o organizzazione.<sup>8</sup> L'attribuzione di tale atto o omissione, entrambi racchiusi dalla CDI nel termine *conduct*, rende le OOII responsabili in caso di obblighi positivi in materia di diritti umani. Il termine *conduct* abbraccia una vasta categoria di atti e omissioni, inclusi quelli legali, fattuali e anche di livello decisionale dei diversi organi dell'organizzazione.

Per quanto riguarda l'attribuzione del fatto illecito agli organi di un'organizzazione, un fatto può essere attribuito sia all'organizzazione internazionale che ai suoi singoli agenti nell'adempimento delle proprie

---

<sup>7</sup> Ad esempio si veda il lavoro di A. PELLET, *International Organizations Are Definitively Not States: Cursory Remarks on the ILC Articles on the Responsibility of International Organizations* in M. Ragazzi (a cura di), *Responsibility of International Organizations: Essays in Memory of Sir Ian Brownlie*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2013., J. KLABBERS, *An introduction to international organizations law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2022, pp. 316–318. Ancora sul punto, Blokker delinea con chiarezza i limiti giuridici delle somiglianze tra questi articoli e gli Articoli sulla Responsabilità degli Stati attraverso la descrizione di cinque articoli che sono diversi tra i due strumenti, in particolare l'Articolo 2(a) sulla definizione di organizzazioni internazionali; Articolo 16 (decisioni, raccomandazioni e autorizzazioni indirizzate agli Stati membri e alle organizzazioni internazionali); Articolo 39 (assicurare il pieno adempimento dell'obbligo di riparazione); Articolo 60 (responsabilità di uno Stato membro che cerca di evitare il rispetto); Articolo 61 (responsabilità di uno Stato membro di un'organizzazione internazionale per l'atto illecito internazionale di tale organizzazione). N.M. BLOKKER, *Preparing articles on responsibility of international organizations: Does the International Law Commission take international organizations seriously? A mid-term review*, in J. KLABBERS, Å. WALLEND AHL, *Research Handbook on the Law of International Organizations*, Edward Elgar Publishing, Northampton, US, 2011.

<sup>8</sup> Articoli sulla responsabilità delle OOII, Articolo 4.

funzioni.<sup>9</sup> La nozione di agente è stata definita, prima della stesura degli Articoli, dalla CIG nei casi *Reparation for injuries* e nel parere consultivo *Cumaraswamy*.<sup>10</sup> A causa della ampia definizione di agente, diverse OOII si sono opposte a questa disposizione poiché essa comporterebbe per loro una troppo facile attribuzione di un atto illecito.<sup>11</sup> Inoltre, le stesse hanno sostenuto che le regole di attribuzione di un fatto illecito specifiche per le OOII e le clausole contrattuali di non attribuzione di solito si applicano come *lex specialis*, che prevale sulla *lex generalis* stabilita dalla giurisprudenza della CIG.<sup>12</sup> Tuttavia, l'esistenza e l'applicazione della *lex specialis* non implicano automaticamente che le OOII possano esimersi dagli obblighi del diritto internazionale. Pertanto, la nozione di agenti prevista dagli Articoli è applicabile alle OOII, e l'attribuzione di un fatto illecito è correlata all'esecuzione di qualsiasi funzione attribuita dall'organizzazione all'agente.

Gli Articoli sulla responsabilità delle OOII limitano la tutela risarcitoria agli Stati, escludendo i singoli individui dalle riparazioni per atti illeciti verificatisi nell'esercizio delle funzioni delle organizzazioni internazionali, compresa l'attuazione di progetti di sviluppo. Inoltre, ai sensi degli articoli 43, 49 e 50, la responsabilità di un'organizzazione ai sensi degli Articoli può essere invocata solo da uno Stato o da un'altra organizzazione internazionale.

A causa dei limiti intrinseci degli Articoli sulla Responsabilità delle OOII, il concetto di responsabilità interna, è particolarmente rilevante per l'analisi del ruolo delle politiche delle OOII e dei loro meccanismi di *accountability* nella protezione dei diritti individuali. L'*accountability* è un argomento prominente nella letteratura sulle relazioni internazionali che ha contribuito a definire il campo di analisi, il significato e le modalità per rendere responsabili (*accountable*) coloro che detengono potere per il modo in cui lo esercitano.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid.* Articolo 6: ARIIO, art. 6: “The conduct of an organ or agent of an international organization in the performance of functions of that organ or agent shall be considered an act of that organization under international law, whatever position the organ or agent holds in respect of the organization”.

<sup>10</sup> Nel caso *Reparation*, la CIG ha stabilito che la nozione di agente deve essere intesa nel senso più ampio, ossia qualsiasi persona che, sia essa un funzionario retribuito o meno, e sia essa impiegata stabilmente o meno, è stata incaricata da un organo dell'Organizzazione di svolgere, o di contribuire a svolgere, una delle sue funzioni - in breve, qualsiasi persona attraverso cui essa agisce (p. 177). Nell'Opinione consultiva *Cumaraswamy*, la CIJ ha stabilito che le Nazioni Unite possono essere tenute a rispondere per i danni derivanti da tali atti [atti compiuti dalle Nazioni Unite o dai loro agenti agendo nel loro ruolo ufficiale] (CIG, *Difference Relating to Immunity from Legal Process of a Special Rapporteur of the Commission on Human Rights*, 1999).

<sup>11</sup> Cfr S. Ø JOHANSEN, *The Human Rights Accountability Mechanisms of International Organizations*, Cambridge University Press, Cambridge, 2020, p. 39.

<sup>12</sup> *Idem*, p.40.

<sup>13</sup> Ad esempio, si veda R. O. KEOHANE, S. B. JR JOSEPH, *Redefining Accountability for Global Governance*, in M. KHALER, MILES, D. A. LAKE (a cura di), *Governance in a Global Economy: Political Authority in Transition*, Princeton University Press New York, 2003, pp. 386-411; R. O. KEOHANE, *The Concept of Accountability in World Politics and the Use of Force*, Michigan Journal of International Law, 23:4, 2003, pp. 1121-1141; M. BOVENS, *Two Concepts of Accountability: Accountability as a Virtue and as a Mechanism*, in *West European Politics*, 2010, 33:5, pp. 946- 967; G. BRANDSMA, T. SCHILLEMANS, *The Accountability Cube: Measuring Accountability*, in *Journal of Public Administration Research and Theory*, 25:1, 2012 pp. 191-215.

La dottrina accademica sull'*accountability* ha seguito un approccio binario per determinare se le OOII si possano ritenere responsabili o meno di un illecito e come tale responsabilità possa essere attuata attraverso una pluralità di meccanismi (tribunali nazionali, diritto al rimedio e altri meccanismi che garantiscono il diritto di accesso all'informazione e la trasparenza).<sup>14</sup> Anziché adottare questo tipo di approccio, che si limita a stabilire se le OOII siano responsabili o meno, il presente contributo definisce l'*accountability* come “the extent to which an organization is accountable to a set of accountability-holders via a plurality of mechanisms, through which accountability-holders and accountability forums can demand information and justification of action, and activate mechanisms to impose consequences”.<sup>15</sup> Pertanto, l'*accountability* richiede più di una semplice *answerability* (intesa come necessità di spiegare e giustificare l'azione intrapresa). L'*accountability* comporta anche l'imposizione di conseguenze, contromisure e la garanzia di un rimedio per individui e comunità colpiti dall'illecito commesso da una organizzazione.<sup>16</sup> La pluralità di meccanismi sopracitata include i meccanismi di *accountability* delle OOII, in quanto essi sono gli strumenti principali attraverso cui gli individui e le comunità vengono abilitati a rendere responsabili le OOII per i loro atti illeciti, nonostante l'esistenza dell'immunità delle OOII a livello nazionale.

I sistemi attuali per la garanzia dell'*accountability* delle OOII, che comportano procedure sulla trasparenza, accesso alle informazioni e procedure di rimedio, non hanno seguito un processo lineare nel loro sviluppo. Le azioni delle OOII e dei fondi internazionali per lo sviluppo hanno influito sui diritti di individui e comunità e in molti casi non sono state seguite procedure che garantiscano un rimedio effettivo. Ad esempio, nel caso delle operazioni di pace delle Nazioni Unite, si sono verificati casi ben noti di sfruttamento e abuso sessuale di donne e bambini, l'organizzazione di reti di tratta di esseri umani o il fallimento nel proteggere i civili da uccisioni sistematiche.<sup>17</sup>

Nel caso delle IFI, prima del 1993 esse potevano essere sottoposte a procedimenti di *accountability* solo da parte degli investitori, il che comportava un sistema di responsabilità esclusivamente incentrato sugli Stati. Il 1993 è l'anno che ha segnato la creazione del primo meccanismo di *accountability*: l'Inspection Panel della Banca Mondiale. Pertanto, il percorso evolutivistico dell'*accountability* si è progressivamente

---

<sup>14</sup> Cfr M. BOVENS, *New Forms of Accountability and EU-Governance*, in *Comparative European Politics*, 5:1, 2007, pp. 104–120; M. BOVENS, *Analyzing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework*, in *European Law Journal*, 13:4, 2007 pp. 447–468; N. WOODS, *Holding Intergovernmental Institutions to Account in Ethics & International Affairs*, 17, 2003, pp. 69–80.

<sup>15</sup> L. ANDONOVA, *The Scope of Accountability of International Organizations. The Relevance Institutional Structure, Salience and Exercise of Power*, in corso di pubblicazione.

<sup>16</sup> Su questo tema, Fox opera una distinzione tra *soft* e *hard accountability*. Cfr J. FOX, *Rethinking 'What Counts' As Accountability in Perspectives*, n. 10, 2023.

<sup>17</sup> Cfr G. HIRSCHMANN, *Guarding the guards: Pluralist accountability for human rights violations by international organisations*, in *Review of International Studies*, 45(1), 2019, pp.20-38, N. COLACINO, *Sfruttamento e abuso sessuale nelle operazioni di pace: Le fattispecie di illecito le misure internazionali di contrasto e i profili di responsabilità*, Editoriale Scientifica, 2020.

ampliato fino ad oggi, laddove gli individui sono oggi in grado di presentare un reclamo per progetti mal implementati presso una pluralità di meccanismi di *accountability*, non solo di fronte alle organizzazioni internazionali, ma anche nel settore privato, preso i cosiddetti *Grievance Redress Mechanisms*.

La spinta verso la creazione di meccanismi di *accountability* che potessero rendere le OOII responsabili per i progetti gestiti in modo insoddisfacente non è venuta dall'interno delle organizzazioni, né tantomeno dai membri dell'organizzazione, almeno nella prima fase. Secondo Bissell e Nanwani, negli anni '80 sono emerse le prime richieste di accesso a rimedi giurisdizionali da parte della società civile e degli individui colpiti dagli impatti negativi dei progetti di sviluppo finanziati dai fondi internazionali. Tali richieste sono state avanzate attraverso iniziative di sensibilizzazione, principalmente negli Stati Uniti (in particolare a Washington DC, sede della Banca Mondiale), in Europa e in specifici paesi dove i progetti erano in fase di implementazione., come Brasile, Indonesia e India.<sup>18</sup> Fino ad allora, “people adversely affected by projects, CSOs and the application of environmental and social policies ... had little impact on the Multilateral Development Banks”.<sup>19</sup>

L'Inspection Panel fu quindi creato al fine di “bridge the gap between international institutions and the people they serve.”<sup>20</sup> Grazie a questo meccanismo di *accountability*, le persone colpite dagli impatti negativi dei progetti, sia a livello di diritti sostanziali che procedurali, sono state in grado di adire direttamente la Banca Mondiale senza passare attraverso l'azione dei loro governi nazionali. L'Inspection Panel rappresenta un nuovo modello di responsabilità, con funzioni aspirazionali simili a quelle delle corti internazionali dei diritti umani, che, ad esempio, consente agli individui di intraprendere azioni legali basate su standard sociali e ambientali direttamente presso la Banca Mondiale. Pertanto, l'istituzione di questo tipo di meccanismo ha rappresentato un passo in avanti senza precedenti per il significato dell'*accountability* delle OOII.

Tornando alla pluralità di meccanismi di *accountability*, dal punto di vista della responsabilità per le violazioni dei diritti umani, diversi studiosi hanno affrontato questa tematica sotto il profilo della giustizia procedurale, che comprende il diritto al risarcimento e il diritto delle vittime di violazioni di poter accedere alla giustizia.<sup>21</sup> L'applicazione del diritto a un ricorso effettivo riveste una rilevanza cruciale nel contesto dell'*accountability* delle OOII, poiché stabilisce i criteri fondamentali della giustizia procedurale. Questi

---

<sup>18</sup> R. E. Bissell, S. Nanwani, *Multilateral development bank accountability mechanisms: developments and challenges in Manchester Journal of International Economic Law*, 6(1), 2009, pp. 2-55. Sull'Inspection Panel si veda anche L. UDALL, *The World Bank and Public Accountability: Has Anything Changed?*, in J. A. Fox, L. David Brown (a cura di) *The Struggle for Accountability: The World Bank, NGOs, and Grassroots Movements*, MIT, Cambridge Massachusetts, 1998; I. F. I. SHIHATA, *The World Bank Inspection Panel* Oxford University Press, Oxford, 1994; D.B. HUNTER, L. UDALL, *International: The World Bank's New Inspection Panel in Environment: Science and Policy for Sustainable Development*, 36(9), 1994, pp. 2-45.

<sup>19</sup> Ibid. BISSELL e NANWANI.

<sup>20</sup> D. HUNTER, *Using the World Bank Inspection Panel to Defend the Interests of Project-Affected People in Chicago Journal of International Law*, Vol. 4: No. 1, 2003, pp. 201-211.

<sup>21</sup> Si vedano le op. cit. di SCHMITT, BLOKKER, WELLENS e JOHANSEN nota 11.

criteri sono essenziali per garantire la possibilità di ottenere riparazioni per gli illeciti commessi dalle organizzazioni internazionali. Allo stesso tempo, il diritto a un ricorso effettivo stabilisce che le vittime di una violazione hanno diritto a rimedi e riparazioni.<sup>22</sup> La giustizia procedurale concerne anche il diritto alla partecipazione e al diritto di accesso all'informazione da parte della società civile e degli individui. Questi importanti aspetti possono essere rinvenuti nelle politiche delle OOII per gli standard umani e ambientali (i cosiddetti *Environmental and Social Standards*), così come nelle regole per il funzionamento, l'ammissibilità e l'elaborazione dei ricorsi previste dalle procedure di funzionamento dei meccanismi di *accountability*.<sup>23</sup>

In generale, le vittime di un illecito da parte delle OOII tendono a essere più interessate alla giustizia procedurale e alla partecipazione piuttosto che alla giustizia distributiva. Gli individui e le comunità colpite dalle ingiustizie legate ai progetti delle organizzazioni internazionali tendono a richiamarsi ai requisiti procedurali, come il Consenso Libero, Previo e Informato, per ottenere riparazioni. Pertanto, le richieste di *accountability* da parte della società civile sono sovente poste mediante mezzi procedurali che includono reclami, partenariati tra la società civile e le ONG, partecipazione alle riunioni dei consigli direttivi e processi di mediazione e risarcimento (difatti, i meccanismi di *accountability* spesso offrono un servizio di *Alternative Dispute Resolution*).

Questa funzione autoregolamentare è vitale per mantenere la fiducia nelle organizzazioni internazionali da parte della società civile e dimostrare l'impegno delle organizzazioni verso la trasparenza, la responsabilità e l'equità nelle loro operazioni. Con il progredire dell'implementazione di progetti di sviluppo, si prevede che l'importanza e le funzioni dei meccanismi di *accountability* nel garantire il rispetto degli standard sociali delle OOII siano destinate a crescere. Infatti, a differenza del regime giuridico internazionale della responsabilità delle OOII, il regime di *accountability* fa riferimento esclusivamente alla dimensione normativa interna e all'ordinamento giuridico delle organizzazioni. Non è detto che questi obblighi siano gli stessi o abbiano la stessa portata di quelli adottati a livello internazionale, ma essi costituiscono una sorta di *hard law* per le OOII che sono chiamate a rispondere dei loro atti e omissioni rispetto agli obblighi interni. In questo modo, le organizzazioni possono evitare sia un *reputational risk*, sia di incorrere in procedure di ricorso a livello internazionale.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici all'articolo 2(3) prevede il diritto a dei mezzi effettivi di ricorso. Si veda anche il Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, "Commento Generale n. 31" (26 maggio 2004) UN Doc CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, paragrafi 15–20. Vedi anche la risoluzione 60/147 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (16 dicembre 2005) UN Doc A/RES/40/147 "Principi Fondamentali e Linee Guida sul Diritto a un Rimedio e Riparazione per le Vittime di Gravi Violazioni del Diritto Internazionale dei Diritti Umani e Gravi Violazioni del Diritto Internazionale Umanitario".

<sup>23</sup> Ad esempio, la Banca Mondiale ha recentemente adottato delle nuove procedure in termini di *accountability*, che corrispondono sia alle procedure interne per adire il Panel, sia alle procedure per ricorrere al Dispute Resolution Service.

<sup>24</sup> K. DAUGIRDAS, *Reputation and the responsibility of international organizations*, in *European Journal of International Law*, 2014, pp. 991-1018.

È indiscutibile che la presenza di meccanismi di ricorso all'interno delle OOII per risolvere le controversie con gli individui sia una conseguenza diretta del riconoscimento delle immunità di queste organizzazioni. L'esistenza di meccanismi di *accountability* può essere vista come un complemento necessario all'immunità, fungendo da contrappeso indispensabile all'impossibilità di portare le organizzazioni internazionali in giudizio. Non è quindi sorprendente che i trattati riguardanti lo status e i privilegi delle organizzazioni, in particolare i trattati istitutivi e gli accordi di sede, prevedano esplicitamente rimedi alternativi alla giurisdizione nazionale.<sup>25</sup>

Difatti, nel contesto delle Nazioni Unite, le disposizioni che garantiscono l'immunità giurisdizionale impongono anche l'obbligo di creare adeguati meccanismi alternativi per risolvere le dispute con terze parti. Sebbene l'articolo 105 della Carta delle Nazioni Unite, che sembra suggerire una natura funzionale dell'immunità, non affronti questo aspetto, la Convenzione del 1946 sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite riconosce un'immunità giurisdizionale quasi assoluta. Tuttavia, essa include una clausola, nella sezione 29 dell'articolo VIII, che richiede l'istituzione di soluzioni alternative.<sup>26</sup> Nel panorama attuale del diritto internazionale, c'è un'accresciuta attenzione alla salvaguardia del diritto individuale a un ricorso adeguato, il che suggerisce che la presenza di meccanismi di ricorso interni sia cruciale per il riconoscimento dell'immunità delle organizzazioni. Senza di essi, si potrebbe incorrere in una negazione di giustizia, violando le disposizioni convenzionali a protezione dei diritti umani. Indipendentemente dalla relazione tra riconoscimento di immunità e disponibilità di alternative, emerge chiaramente l'obbligo per le organizzazioni di istituire tali rimedi, come sancito nella sezione 29 della Convenzione sui privilegi e le immunità.<sup>27</sup>

Inoltre, va notato che l'esistenza di controversie di natura non internazionale alle quali partecipano le OOII si basa sulla capacità delle stesse di agire come soggetti di diritto interno, come sottolineato recentemente dalla Commissione del Diritto Internazionale.<sup>28</sup> Tale capacità di agire nell'ambito del diritto interno (la capacità giuridica interna) è regolarmente prevista negli strumenti costitutivi e in altri trattati. Essi generalmente prevedono espressamente la capacità di un'organizzazione internazionale di possedere beni, stipulare contratti e intentare procedimenti legali dinanzi ai tribunali nazionali. Allo stesso tempo, le disposizioni che conferiscono immunità giurisdizionale alle OOII possono parzialmente, o spesso anche completamente, esentare tali organizzazioni dal potere giudiziario dei tribunali nazionali. Inoltre,

---

<sup>25</sup> M. BUSCEMI, *Illeciti delle Nazioni Unite e tutela dell'individuo*, Editoriale Scientifica, 2020, p. 238.

<sup>26</sup> "The United Nations shall make provisions for appropriate modes of settlement of: (a) Disputes arising out of contracts or other disputes of a private law character to which the United Nations is a party; (ft) Disputes involving any official of the United Nations who by reason of his official position enjoys immunity, if immunity has not been waived by the Secretary-General."

<sup>27</sup> M. BUSCEMI, *supra* 25, pp. 240-241.

<sup>28</sup> Commissione del Diritto Internazionale, *Second report on the settlement of disputes to which international organizations are parties*, by *August Reinisch, Special Rapporteur*, A/CN.4/766, 1° marzo 2024.

gli obblighi derivanti da trattati di prevedere mezzi alternativi di risoluzione delle controversie, in caso di controversie non internazionali tra organizzazioni internazionali e parti private, sono talvolta previsti per compensare la mancanza di accesso ai tribunali nazionali a causa dell'immunità giurisdizionale concessa alle OOII. Infine, come già riconosciuto dalla Corte Internazionale di Giustizia nel suo parere consultivo nel caso *Effect of Awards*<sup>29</sup>, tale necessità di prevedere mezzi di risoluzione delle controversie con le parti private può anche derivare da preoccupazioni relative al rispetto dei diritti umani.

Ne consegue che, nella misura in cui l'immunità di un'organizzazione internazionale dai procedimenti legali è riconosciuta dai tribunali nazionali, tale decisione può essere impugnata in base al diritto internazionale dei diritti umani per la mancata garanzia dell'accesso alla giustizia. Inoltre, può essere contestata in virtù delle disposizioni del trattato che prevedono la disponibilità di rimedi alternativi. Nel contesto dei diritti umani, gli individui possono solitamente presentare un reclamo, se possibile, contro lo Stato in questione per la violazione del diritto fondamentale di accesso alla giustizia a seguito delle decisioni dei tribunali di accordare l'immunità all'organizzazione. Inoltre, qualsiasi decisione relativa all'immunità può dar luogo a una vera e propria controversia internazionale tra un'organizzazione internazionale e uno Stato, laddove quest'ultimo possa invocare una disposizione del trattato che impone all'organizzazione l'obbligo di rendere disponibili mezzi alternativi di risoluzione delle controversie.<sup>30</sup>

In luce di queste considerazioni, l'esistenza di meccanismi di *accountability* interni alle organizzazioni internazionali risulta particolarmente interessante e funzionale, fungendo da contrappeso tra l'immunità delle organizzazioni e il diritto individuale di accesso alla giustizia e a un rimedio effettivo. In un contesto in cui l'accesso alla giustizia può essere limitato, tali meccanismi offrono un'importante alternativa per affrontare le controversie e tutelare i diritti degli individui coinvolti.

---

<sup>29</sup> Corte Internazionale di Giustizia, *Effect of Awards of Compensation Made by the United Nations Administrative Tribunal, Advisory Opinion*, I.C.J. Reports 1954.

<sup>30</sup> Commissione di Diritto Internazionale, *supra* 28.

### 3. I meccanismi di *accountability*

#### 3.1. Caratteristiche dei meccanismi<sup>31</sup>

Una caratteristica fondamentale di un meccanismo di *accountability* è la sua autonomia, ossia la sua natura di strumento indipendente dal consiglio direttivo dell'OOII o della IFI. In primo luogo, un meccanismo di *accountability* deve essere separato dall'organo o dall'agente che ha causato la violazione dei diritti umani oggetto del reclamo. I meccanismi di responsabilità possono essere interni all'OOII, a condizione che tali meccanismi siano distinti dal punto di vista amministrativo, procedurale e decisionale, spesso anche finanziario. Se corrispondono a queste caratteristiche, questi meccanismi vengono definiti sovente come IAMs – *Independent Accountability Mechanisms*.

In secondo luogo, il funzionamento di un meccanismo di *accountability* deve essere regolato seguendo procedure specifiche e norme giuridiche definite a priori, e.g. *Terms of Reference*. Inoltre, un meccanismo deve interpretare e applicare le norme giuridiche a un insieme di fatti specifici, ad esempio violazioni di diritti umani e di diritti procedurali connesse all'implementazione di un progetto di sviluppo.

In terzo luogo, un meccanismo di *accountability* deve operare secondo regole procedurali predeterminate. Il fatto che tali regole debbano essere stabilite in anticipo non preclude l'istituzione di meccanismi di *accountability* in seguito al verificarsi di un illecito, ma le regole procedurali concernenti la possibilità di istituire un meccanismo devono essere stabilite *ex ante* la presentazione del reclamo.

In quarto luogo, un meccanismo di *accountability* ha l'obbligo di ricevere e gestire i reclami provenienti da individui o da due o più individui. Per permettere agli individui di ottenere giustizia e riparazioni, i meccanismi di *accountability* hanno l'obbligo di agire allorquando ricevono reclami o denunce da parte di individui e comunità affette da un illecito. I meccanismi devono avere competenza *ratione personae* in relazione a una o più OOII. Il legame tra il meccanismo di *accountability* e l'organizzazione può variare nella fattispecie: alcuni meccanismi fanno parte dell'OI che devono supervisionare (i c.d. meccanismi di *accountability* interni). Tuttavia, anche i meccanismi interni possono essere indipendenti, come nel caso dei

---

<sup>31</sup> Queste caratteristiche emergono nella letteratura scientifica e sono state recentemente confermate dai risultati del progetto di ricerca “Accountability of International Organizations”, finanziato dall'SNSF presso il Geneva Graduate Institute. Nell'ambito di tale progetto – in particolare, nel contesto del [Perspectives Project](#) – l'autrice di questo articolo ha svolto un periodo di ricerca presso la American University (Washington DC, USA). Il progetto condotto negli Stati Uniti si è basato su una ricerca di tipo socio-legale, che ha previsto l'impiego di interviste a domande aperte. Queste interviste sono state realizzate con diversi attori chiave, tra cui il personale dei meccanismi di *accountability*, consulenti tecnici e rappresentanti della società civile. Tale approccio ha permesso di raccogliere informazioni qualitative approfondite, offrendo una visione diretta delle esperienze, delle percezioni e delle criticità riscontrate dai soggetti coinvolti. Per quanto riguarda la letteratura scientifica, oltre alle opere già citate nel presente contributo, si veda: M. T. BUNTAINE, (2014). *Accountability in Global Governance: Civil Society Claims for Environmental Performance at the World Bank*, in *International Studies Quarterly*, 2014, 59(1), 99–111; A. E. PEREIRA, R. R. HOROCHOVSKI, M. M. D. A. CRUZ, N. RODRIGUES, *Accountability in International Organizations: the case of World Bank Inspection Panel (1993-2015)*, in *Brazilian Political Science Review*, 2017, 11(1); J. A. P. LORENZO, ACCOUNTABILITY MECHANISMS OF MULTILATERAL DEVELOPMENT BANKS AND THE LAW OF INTERNATIONAL RESPONSIBILITY, in *International and Comparative Law Quarterly*, 2024, 73(1), 209–245.

meccanismi di ispezione e audit. Esistono anche meccanismi esterni, e il collegamento tra di essi e l'organizzazione (o le organizzazioni) su cui hanno giurisdizione può variare. Ad esempio, alcuni di essi operano sulla base di un accordo esplicito con l'organizzazione in questione. Un esempio di quest'ultimo sono i tribunali nazionali, che potenzialmente possono fungere da meccanismi di responsabilità delle OII, seppur con le limitazioni discusse in precedenza.

In quinto luogo, i meccanismi di *accountability* devono operare esclusivamente *ex post*. Tuttavia, questi meccanismi possono avere effetti *ex ante*, in quanto la possibilità di essere chiamate a rispondere per degli illeciti può comportare una maggiore attenzione al rispetto dei diritti umani da parte delle OII e delle altre entità che implementano i progetti, come previsto dalle *policies* e dalle *safeguards* interne.

Infine, i meccanismi hanno il dovere di concludere le valutazioni e le indagini concernenti un reclamo emettendo una decisione, un parere o una raccomandazione. Dal punto di vista procedurale, questo implica il formulare un giudizio sul comportamento dell'entità chiamata a rispondere. Che la decisione sia vincolante o meno, o se possa essere attuata, non è determinante ai fini della procedura di *accountability*, nel senso che è essenziale solo che il meccanismo giunga a una sorta di conclusione che, preferibilmente, sia debitamente documentata e stabilisca se l'entità chiamata a rispondere abbia adempiuto alle proprie responsabilità.<sup>32</sup>

I meccanismi di *accountability* sono utilizzati sempre più spesso per sollevare questioni di giustizia procedurale e sostanziale, comprese le presunte violazioni di diritti umani. Questi meccanismi rappresentano il modo più facile e immediato per ottenere l'apertura di un processo nel quale vagliare la responsabilità di un'organizzazione per un illecito. In questo senso, i meccanismi di *accountability* interni svolgono un ruolo cruciale nel promuovere la funzione di autoregolamentazione delle OII. Essi lo fanno applicando le politiche e le procedure stabilite dalle stesse organizzazioni. Attraverso questo processo, i meccanismi possono affrontare e risolvere i ricorsi relativi all'implementazione dei progetti di sviluppo, inclusi i progetti di sviluppo "verde", e garantire che le azioni delle organizzazioni internazionali siano in linea con gli standard etici, gli obblighi in materia di diritti umani e altri impegni come il rispetto delle politiche di genere.<sup>33</sup> Le tre organizzazioni internazionali analizzate nel presente contributo si sono dotate rispettivamente di un meccanismo di *accountability* indipendente: il già citato Inspection Panel (per le attività di IBRD e IDA), il Compliance Advisor Ombudsman (per IFC e MIGA), l'Independent

---

<sup>32</sup> Sul funzionamento dei meccanismi di *accountability*, Cfr S. Ø. JOHANSEN, op. cit. supra 11 .

<sup>33</sup> Come ho analizzato in un precedente contributo, i meccanismi di *accountability* svolgono una funzione fondamentale al fine di indagare e chiedere riparazioni per gli individui vittime di gravi violazioni di diritti umani nel contesto di progetti di sviluppo verde che comprendono la protezione ambientale come parte del programma REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation). Cfr G. GIACOMINI, *Conservation and displacement: International organizations, environmental protection and the rights of women*, in A. Di Stasi, R. Cadin, A. Iermano, V. Zambrano (a cura di), *Donne migranti e violenza di genere nel contesto giuridico internazionale ed europeo/Migrant women and gender-based violence in the international and European legal framework*, Editoriale Scientifica, Collana Freedom, Security and Justice, 2023.



Redress Mechanism (per il Fondo Verde per il Clima) e la Social and Environmental Compliance Unit (per UNDP). Di seguito verranno analizzati, in maniera separata, ciascuno dei meccanismi citati.

### 3.2. Inspection Panel

L'Inspection Panel funge da meccanismo di *accountability* per la Banca Mondiale, permettendo alle persone danneggiate dalle operazioni finanziate dalla Banca di presentare ricorsi. L'Inspection Panel, come già menzionato in precedenza, fu creato nel 1993 per rispondere alle richieste della società civile in termini di *responsiveness* ed *answerability* per le violazioni di diritti umani e di diritti procedurali nell'ambito dei progetti di sviluppo finanziati dal gruppo della Banca Mondiale.

Nel 2020, la Banca Mondiale ha intrapreso una procedura di revisione delle proprie procedure di *accountability*, che è risultata nella creazione di un World Bank Accountability Mechanism (AM) a seguito dell'adozione di una Risoluzione da parte del consiglio di Amministrazione. La risoluzione definisce il ruolo e le funzioni dell'AM, che comprende due parti costitutive: l'Inspection Panel, e il Dispute Resolution Service (DRS). L'AM fa capo al Segretario del meccanismo di responsabilità, il quale è responsabile della creazione e della gestione del programma di lavoro, del bilancio e del personale dell'AM e supervisiona anche il DRS. L'AM e il DRS sono diventati operativi rispettivamente a luglio e ottobre 2021.<sup>34</sup>

L'Inspection Panel ha tre funzioni principali. La prima è quella di ricevere e valutare reclami: esso riceve richieste da gruppi di persone che sostengono di essere, o di rischiare di essere, danneggiati da un progetto finanziato dalla Banca Mondiale. Questi reclami devono riguardare il mancato rispetto delle politiche e delle procedure operative della Banca. La seconda è quella di condurre indagini: se le richieste sono giudicate ammissibili, l'Inspection Panel può condurre indagini approfondite per verificare se la Banca ha effettivamente violato le sue politiche operative. Questo processo include visite sul campo, interviste con i soggetti interessati e revisione della documentazione di progetto. Infine, il Panel può fare raccomandazioni e produrre report: dopo aver condotto un'indagine, l'Inspection Panel prepara un rapporto con le proprie conclusioni e raccomandazioni. Questo rapporto viene presentato al Consiglio di Amministrazione della Banca Mondiale, che decide le azioni correttive necessarie da intraprendere.

Rispetto alle richieste di ricorso, il Panel svolge due compiti principali. In primo luogo, offre alle persone (non a livello individuale, ma solamente per "two or more people"), specialmente a quelle che si trovano in condizione di povertà e vulnerabilità, la possibilità di "seek recourse" per i danni derivanti dalle

---

<sup>34</sup> Resolution No. IBRD 2020-0004 and Resolution No. IDA 2020-0003, The World Bank Inspection Panel, September 8, 2020. L'Inspection Panel era stato già oggetto di due revisioni alle sue politiche operative, nel 1996 e nel 1999. Cfr S. SCHLEMMER-SCHULTE, *The World Bank Inspection Panel: A Model for Other International Organizations?*, in N. M. BLOKKER AND H. G. SCHERMERS (a cura di), *Proliferation of International Organizations*, 2001, Leiden, Brill Nijhoff.



operazioni sostenute dalla Banca. Come tale, il Panel segue un approccio *bottom-up* o *citizen-driven* nelle sue procedure di investigazione e *accountability*, promuovendo politiche di sviluppo più inclusive e sostenibili attraverso l'applicazione delle *Operational Policies* del gruppo della Banca Mondiale. Una delle policy fondamentali per il corretto funzionamento del Panel sono le *Guidelines to Reduce Retaliation Risks and Respond to Retaliation During the Panel Process*, volta a garantire l'incolumità dei richiedenti da ritorsioni qualora decidessero di adire il Panel. In secondo luogo, fornisce una valutazione indipendente e imparziale delle richieste di *accountability* per la non conformità alle politiche della Banca, fungendo da sistema di controllo e di contrappeso per il Consiglio. Questo contribuisce all'apprendimento istituzionale e aiuta a migliorare l'efficacia delle operazioni della Banca Mondiale.<sup>35</sup>

L'Inspection Panel è quindi un organo cruciale per garantire che i progetti della Banca Mondiale siano eseguiti in modo responsabile e rispettino gli standard etici e operativi adottati dall'organizzazione stessa. La sua esistenza offre alle comunità locali un canale per far sentire la propria voce e una protezione contro potenziali abusi o negligenze nei progetti di sviluppo. Il Panel ha il compito di comunicare al Consiglio “on whether the harm, as alleged by the Requesters, has totally or partially resulted from a serious failure of the Bank to comply with its policies and procedures, including social and environmental policies, during design, appraisal and implementation of Bank-financed projects (also where the Bank is alleged to have failed in its follow-up on the Borrower’s obligations under loan agreements with respect to such policies and procedures)”.<sup>36</sup> Le policies della Banca, quindi, possono essere considerate come degli obblighi sostanziali e procedurali che devono essere rispettati in tutte le fasi di designazione, implementazione e rendicontazione dei progetti di sviluppo.<sup>37</sup>

Nel corso degli anni, il Panel ha esaminato un numero impressionante di casi.<sup>38</sup> Ai fini esplicativi del presente contributo, si analizza un caso recente che concerne un progetto di sviluppo “verde”. Il caso riguarda la costruzione di un'infrastruttura per l'energia idroelettrica in Camerun che consiste nell'implementazione di due diversi progetti, entrambi finanziati dal gruppo della Banca Mondiale (Nachtigal Hydropower Project and Hydropower Development on the Sanaga River Technical

---

<sup>35</sup> [The Inspection Panel at the World Bank. Operating Procedures December 2022.](#)

<sup>36</sup> Idem.

<sup>37</sup> Le policies della Banca in questione sono costituite dall'Environmental and Social Framework, e comprendono: Vision for Sustainable Development; gli Environmental and Social Standards (ESSs che descrivono i requisiti e gli standard che i Borrowers devono applicare nell'implementazione dei progetti; la Environmental and Social Policy for Investment Project Financing (IPF), che descrive i requisiti che si applicano alla Banca; la Environmental and Social Directive/Procedure for Investment Project Financing (IPF) e la Directive on Addressing Risks and Impacts on Disadvantaged or Vulnerable Individuals or Groups, le quali si applicano ai progetti di Investment Project Financing iniziati a partire dal 1 Ottobre 2018.

<sup>38</sup> Si veda, per esempio I. F.I. SHIHATA, *The World Bank Inspection Panel: In Practice*, Oxford, Oxford University Press, 2000; R. E. BISSELL, *Recent Practice of the Inspection Panel of the World Bank*, in *91 American Journal of International Law* 7 41 1997, dalla prospettiva del Panel stesso A. UMANA QUESADA, *The Inspection Panel: The First Four Years*, WB, 1998; L. UDALL, *The World Bank Inspection Panel: A Three Year Review*, Bank Information Centre, 1997.



Assistance Project).<sup>39</sup> Il caso ha recentemente raggiunto la fase di *Dispute Resolution Agreement* ed è conseguentemente stato chiuso. La Richiesta di Ispezione è stata presentata il 30 giugno 2022 da due membri della comunità che vivono nell'area del progetto in Camerun, i quali hanno chiesto al Panel di mantenere riservate le loro identità. Il 18 luglio 2022, ulteriori 99 persone provenienti da comunità e organizzazioni socio-professionali nell'area del progetto hanno autorizzato IFI Synergy, una coalizione di organizzazioni della società civile locali, tra cui Green Development Advocates, a rappresentarli nel processo di ricorso contro il gruppo della Banca Mondiale.

I richiedenti hanno sostenuto di subire danni a causa della diga di Nachtigal e hanno affermato che vi è una sostanziale non conformità alle politiche e alle procedure della Banca Mondiale, la quale ha causato danni ai mezzi di sussistenza delle comunità, alla loro istruzione, salute e nutrizione. I Richiedenti hanno denunciato una grave carenza in materia di consultazione previa, accompagnata da misure inadeguate di ricollocamento della popolazione, dalla perdita di fonti di reddito per pescatori, estrattori di sabbia e piccoli commercianti, e da compensazioni insufficienti e tardive per la perdita di terreni e raccolti. Hanno segnalato, inoltre, la mancanza di accesso ai terreni agricoli, la presenza di abitazioni inadeguate, la distruzione di siti sacri, la perdita di piante medicinali e risorse idriche utilizzate per guarigioni e rituali, nonché danni ambientali. Hanno altresì evidenziato che le attività del progetto stanno provocando un incremento delle problematiche sociali, tra cui furti, delinquenza minorile, lavoro sessuale commerciale, conflitti matrimoniali e divorzi all'interno della loro comunità.

La Direzione del gruppo della Banca Mondiale, in risposta alla Richiesta di Ispezione, ha dichiarato di essere già a conoscenza delle accuse sollevate dai Richiedenti e che l'agenzia di implementazione del progetto, la Nachtigal Hydropower Company (NHPC), stava lavorando per risolverle. La Direzione ha precisato che i rischi e gli impatti descritti nella Richiesta non sono insoliti per un progetto di tale portata, e che erano stati previsti e affrontati attraverso la preparazione di diversi strumenti di impatto ambientale. Per gestire ulteriori questioni ambientali e sociali, NHPC si è impegnata a seguire un Piano Correttivo Supplementare vincolante, che include azioni con scadenze specifiche. Ha inoltre dichiarato che il progetto si basa su un approccio di gestione adattativa, basato su un progressivo monitoraggio e su azioni correttive. La Direzione ha riconosciuto che le misure di compensazione hanno, in effetti, subito alcuni ritardi, ma ha confermato che sono in fase di attuazione. Inoltre, ha osservato che i progressi del progetto sono stati influenzati dalla necessità di ulteriori consultazioni e dallo sviluppo più lungo del previsto degli *Individual Livelihood Restoration Plans*.

---

<sup>39</sup> [Cameroon Nachtigal Hydropower Project; Hydropower Development on the Sanaga River Technical Assistance Project](#).



Al fine di indagare sull'accaduto, un team composto dal personale del Panel ha visitato le comunità dei Richiedenti in Camerun nel periodo tra agosto e settembre 2022, riportando che gran parte dei Richiedenti affermava il fallimento dell'implementazione del proprio *Individual Livelihood Restoration Plan*. Sulla base di queste osservazioni, il Panel ha raccomandato di condurre un'indagine sulle presunte non conformità alle politiche operative e agli standard di performance della Banca Mondiale, come previsto dall'OP/BP 4.03 sugli Standard di Performance per le Attività del Settore Privato. Il 30 maggio 2024, le Parti hanno raggiunto un accordo consensuale entro il periodo stabilito e hanno firmato un Accordo di Risoluzione della Controversia, il quale al momento è riservato.<sup>40</sup>

### 3.3. Compliance Advisor Ombudsman

Il Compliance Advisor Ombudsman (CAO) è stato istituito nel 1999. La sua creazione è nata in risposta alle crescenti preoccupazioni riguardo agli impatti sociali e ambientali dei progetti IFC e MIGA. L'obiettivo per la sua creazione era quello di fornire un meccanismo indipendente e imparziale per affrontare i problemi riscontrati dalle comunità locali e garantire che i progetti rispettassero gli standard della Banca Mondiale già discussi nel precedente paragrafo. Il CAO fornisce un forum per la risoluzione delle dispute, indaga sulle conformità dei progetti alle politiche della Banca, e assiste le parti coinvolte nel trovare soluzioni e rimedi. Il CAO opera in modo indipendente, riferendo gli esiti delle indagini direttamente al Presidente della Banca Mondiale.

Il CAO ha tre funzioni principali. La prima è quella di Ombudsman: fornisce una piattaforma per la risoluzione dei conflitti tra le comunità locali e gli operatori dei progetti. Questo può includere strumenti di mediazione, facilitazione del dialogo fra le parti e altre forme di risoluzione alternativa delle controversie. In secondo luogo, esercita una funzione di *compliance*, in quanto valuta la conformità dei progetti alle politiche sociali e ambientali della IFC e della MIGA. Il CAO indaga sui reclami riguardanti la non conformità con le *policies* e gli standard della Banca Mondiale e verifica se le politiche sono state rispettate durante la progettazione, l'implementazione e il monitoraggio dei progetti. Infine, ha una funzione *advisory*, in quanto fornisce consulenza alla direzione della IFC e della MIGA su politiche e pratiche basate sulle lezioni apprese dai casi gestiti. Questo aiuta a migliorare le future performance sociali e ambientali dei progetti e ad evitare i rischi reputazionali per il gruppo della Banca Mondiale.

La CAO Policy delinea il mandato e le modalità operative dei processi di *accountability*. In quanto ai requisiti di ammissibilità, i reclami possono essere presentati da individui, comunità o altre parti interessate che ritengono di essere, o di rischiare di essere, colpiti in maniera negativa da un progetto finanziato dalla IFC o dalla MIGA. Il CAO valuta se il reclamo è legittimo e pertinente rispetto alle

---

<sup>40</sup> [Notice of Dispute Resolution Agreement](#).



politiche sociali e ambientali applicabili. Una volta ricevuto un reclamo, il CAO esamina preliminarmente l'ammissibilità e decide se procedere con una valutazione del caso. Se il ricorso soddisfa i requisiti di ammissibilità, il CAO può condurre indagini sul campo, interviste e revisioni documentali. Come Ombudsman, il CAO facilita il dialogo tra le parti coinvolte per risolvere le dispute in modo consensuale. Questo può includere mediazione e altre tecniche di risoluzione delle controversie. In seguito, soprattutto se il processo di mediazione non risulta in un accordo, il CAO verifica se i progetti rispettano le politiche sociali e ambientali della IFC e della MIGA. Le valutazioni sono documentate in rapporti di conformità, che includono raccomandazioni per migliorare l'implementazione dei progetti futuri. Infine, basandosi sulle lezioni apprese dalle sue indagini e dalle attività di risoluzione delle dispute, il CAO fornisce consulenza alla gestione della IFC e della MIGA su come rendere migliori le politiche e le prassi al fine di evitare impatti negativi sulle comunità e sull'ambiente.<sup>41</sup>

Un recente caso di studio, il quale è tutt'ora sottoposto a considerevole attenzione mediatica, concerne il progetto Bridge International Academies in Kenya.<sup>42</sup> Nel 2013 e nel 2016, la IFC ha investito un totale di 13,5 milioni di dollari in azioni di NewGlobe Schools, Inc., società proprietaria di Bridge International Academies ("Bridge" o la "Società"), la più grande catena di scuole a costo ridotto in Africa. Al momento dell'investimento da parte di IFC, la Società gestiva 211 scuole che accoglievano oltre 57.000 studenti in Kenya e mirava a fornire un'istruzione di qualità ai bambini delle famiglie che guadagnavano meno di 2 dollari al giorno pro-capite. L'investimento era finalizzato a sostenere un aumento considerevole del numero di scuole in Kenya e l'espansione in 3 ulteriori paesi africani. La IFC ha, ad oggi, concluso il suo investimento in NewGlobe Schools, Inc. con effetto dal 3 marzo 2022.

Nell'aprile 2018, il CAO ha ricevuto un reclamo dall'East Africa Centre for Human Rights, un'ONG keniota, presentato a nome di genitori e insegnanti kenioti riguardo a Bridge International Academies. Il reclamo sollevava preoccupazioni sulla conformità della Società ai requisiti del curriculum nazionale educativo e agli Standard di Performance della IFC in termini di salute, sicurezza e condizioni di lavoro. Il reclamo sollevava altresì preoccupazioni riguardo alla discriminazione economica, alla mancanza di inclusione dei genitori nelle procedure scolastiche e alla trasparenza delle informazioni.

Il CAO ha ritenuto il reclamo ammissibile nel maggio 2018 e ha condotto un viaggio di ispezione preliminare in Kenya nel settembre dello stesso anno. In questo contesto, Bridge ha dato piena disponibilità a partecipare a un processo di risoluzione delle controversie, mentre i richiedenti hanno preferito che il reclamo fosse gestito direttamente dal CAO. Il reclamo è stato quindi trasferito alla procedura di *compliance* per una valutazione in conformità alle Linee Guida Operative del CAO.

---

<sup>41</sup> [CAO Policy 2021](#).

<sup>42</sup> [Kenya: Bridge International Academies-01/Kenya](#).



Il CAO ha completato la sua *compliance review* nell'ottobre 2019. Esso ha concluso che vi sono state, nell'implementazione del progetto Bridge, violazioni sostanziali delle politiche ambientali e sociali del gruppo della Banca Mondiale, avendo tenuto in considerazione: (a) le specifiche accuse di impatti negativi su insegnanti, genitori e studenti sollevate nei reclami; (b) il profilo di rischio ambientale e sociale delle scuole alla luce del loro numero, posizioni geografiche e problemi infrastrutturali riguardanti i metodi di costruzione; e (c) l'aderenza ai requisiti pertinenti alla salute e sicurezza degli studenti nelle scuole Bridge. Pertanto, il CAO ha deciso di procedere con un'indagine in risposta alle questioni sollevate nel reclamo.<sup>43</sup> Dopo aver avviato l'indagine nell'ottobre 2019, il personale del CAO si è recato nuovamente in Kenya nel febbraio 2020. Il team di indagine e gli esperti hanno dialogato con i reclamanti e i membri della comunità, così come con i rappresentanti di Bridge e le autorità locali. Nel corso delle discussioni con il CAO, i membri della comunità hanno sollevato preoccupazioni riguardanti l'abuso sessuale su alcuni minori e altre violazioni in materia di tutela dell'infanzia che presumibilmente avrebbero avuto luogo nelle scuole Bridge nel periodo che va dal 2014 al 2021. Queste problematiche hanno portato a una valutazione di conformità separata dal reclamo già in corso<sup>44</sup> e a due successivi reclami aventi ad oggetto violazioni di diritti umani.<sup>45</sup> Il CAO ha accettato quattro reclami aggiuntivi nell'ottobre 2023, i quali sollevano gravi accuse di abuso sessuale e trattamenti degradanti su minori nelle scuole Bridge in Kenya.<sup>46</sup> Mentre il reclamo originario è tutt'ora in fase di *compliance review* (la Direzione della IFC sta preparando il *Management Action Plan* che contiene le azioni correttive che si intendono intraprendere per ovviare ai problemi riscontrati dalle comunità), i reclami separati concernenti le accuse di abusi sessuali sui minori e trattamenti degradanti sono ancora in fase di *assessment*, *compliance appraisal* e *dispute resolution* (con l'eccezione di Bridge-02, che ha raggiunto la fase di accordo tra le parti).

### 3.4. Independent Redress Mechanism

L'Independent Redress Mechanism ha il compito di accettare e svolgere delle indagini sui reclami legati ai progetti finanziati dal Fondo Verde per il Clima. L'IRM permette agli individui e alle comunità colpite di presentare reclami se ritengono che il Fondo non abbia rispettato le politiche e procedure stabilite *ex ante*. Il meccanismo può condurre indagini, facilitare la risoluzione delle dispute e proporre misure correttive, assicurando che le attività del Fondo siano conformi agli obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale e ai principi di equità e trasparenza.

<sup>43</sup> CAO assessment report, March 2019.

<sup>44</sup> Si veda il caso [Bridge 04](#).

<sup>45</sup> Si vedano i casi [Bridge-02](#) e [Bridge-03](#).

<sup>46</sup> Si vedano i casi [Learn Capital-01](#), [02](#), [03](#) e [04](#).



Il lavoro dell'IRM è regolato dai *Terms of Reference*, che definiscono il suo mandato e le procedure operative. Le funzioni principali dell'IRM includono la gestione dei ricorsi relativi ai progetti finanziati dal Fondo, che possono riguardare presunte violazioni dei requisiti procedurali e sostanziali stabiliti nelle *policies*, o impatti negativi causati dai progetti; condurre indagini indipendenti e approfondite per esaminare i ricorsi presentati e determinare se ci sono state violazioni delle politiche o delle normative del Fondo; mediare e risolvere le controversie, attraverso la facilitazione del dialogo tra le parti coinvolte, attraverso mediazione, negoziazione o altri mezzi appropriati su base *case to case*; prescrivere raccomandazioni, eseguire il *follow-up* e il monitoraggio dei casi.

Inoltre, l'IRM svolge altre quattro funzioni rilevanti. In primo luogo, l'IRM accoglie le richieste dei Paesi in via di sviluppo per la riconsiderazione delle decisioni del Consiglio che negano il finanziamento a un progetto o programma in un determinato paese. Quando una richiesta di riconsiderazione viene giudicata ammissibile, l'IRM avvia un processo di informazione e consultazione per valutare la possibilità di modificare la proposta di progetto in modo da renderla accettabile per il finanziamento. In secondo luogo, basandosi sulle lezioni apprese dai suoi casi e dalle buone pratiche internazionali, l'IRM fornisce pareri consultivi al Fondo, con l'obiettivo di migliorare le performance e i risultati del Fondo attraverso l'ottimizzazione delle politiche e delle procedure. In terzo luogo, l'IRM collabora con le entità di accesso diretto (*direct access entities*) a livello locale per supportarle nello sviluppo delle capacità relative ai meccanismi e alle procedure di reclamo, cercando di instaurare relazioni collaborative con le entità locali per comprendere meglio le loro esigenze e identificare le modalità più efficaci per rafforzarle. Infine, l'IRM si impegna ad aumentare la consapevolezza riguardo al proprio operato e a condividere le lezioni apprese dalle sue esperienze con altri stakeholder e con il pubblico in generale, attraverso attività di sensibilizzazione e comunicazione.

L'IRM, essendo un meccanismo piuttosto recente, non ha ancora ricevuto un numero elevato di richieste di ricorso. Tuttavia, un recente caso che riguarda un progetto di protezione ambientale in Nicaragua, il quale è già stato discusso in un altro contributo, ha avuto come conseguenza l'interruzione dei finanziamenti e la cancellazione del progetto il 7 marzo 2024.<sup>47</sup> La cancellazione di un finanziamento rappresenta l'*extrema ratio* per la risoluzione di una controversia nell'ambito di un progetto di sviluppo che non rispetta gli standard sociali e ambientali del Fondo.<sup>48</sup> La decisione è stata presa dal Segretariato del Fondo a seguito di un approfondito processo investigativo e di valutazione, il quale ha rilevato la non

---

<sup>47</sup> Il caso [C0006 Nicaragua](#), discusso in dettaglio nel contributo citato alla nota 33. Si veda anche: [Update on FP146: Bio-CLIMA Integrated climate action to reduce deforestation and strengthen resilience in BOSAWÁS and Rio San Juan Biospheres](#) del 7 marzo 2024.

<sup>48</sup> [GCF Environmental and Social Safeguards](#).



conformità sostanziale e procedurale del progetto alle *policies* del Fondo, le quali, a loro volta, costituivano violazioni legali degli accordi legali pertinenti tra il GCF e l'Entità Accreditata in Nicaragua (CABEI).

### 3.5. Social and Environmental Compliance Unit

La Social and Environmental Compliance Unit è responsabile del monitoraggio della conformità dei progetti agli standard sociali e ambientali dello UNDP.<sup>49</sup> La SECU esamina i reclami relativi alle violazioni delle politiche sociali e ambientali dello UNDP attraverso indagini e verifiche procedurali, valutando se i progetti sono attuati in linea con gli impegni previsti nel rispetto della sostenibilità ambientale e dei diritti umani. La SECU fornisce anche raccomandazioni per migliorare le pratiche e prevenire future violazioni. La SECU ha quindi il mandato di garantire che tutte le attività e i progetti condotti dallo UNDP rispettino gli standard sociali e ambientali adottati dall'organizzazione, così da massimizzare l'impatto positivo e ridurre al minimo le conseguenze negative sulle comunità e sull'ambiente.<sup>50</sup> Il suo ruolo è fondamentale per garantire la responsabilità e la trasparenza nelle operazioni dello UNDP e per assicurare che le attività siano conformi ai principi dell'organizzazione e agli standard internazionali.

La SECU è stata stabilita nel 2008 e, similmente all'IRM, non ha ancora ricevuto un numero considerevole di ricorsi, se confrontato con i meccanismi della Banca Mondiale. Tuttavia, fra i casi che sono stati presentati finora, il ricorso SECU0009 *Integrated and Transboundary Conservation of Biodiversity in the Basins of the Republic of Congo* è degno di nota poiché ha avuto come conseguenza la chiusura del progetto.<sup>51</sup>

I reclamanti hanno sostenuto di essere stati illegalmente sfrattati dalle loro terre ancestrali, sia all'interno che all'esterno delle "aree protette" formalmente designate ai fini del progetto, le quali sono state instaurate senza seguire un adeguato processo di consultazione e di consenso libero, previo e informato. Pertanto, i reclamanti hanno sostenuto che il progetto UNDP violerebbe i loro diritti umani, sottolineando come la creazione di una nuova area protetta - la Messok Dja - sulle terre dei Baka in Congo, trasferirebbe forzatamente le comunità Baka. I reclamanti hanno dichiarato di subire atti di violenza da parte delle guardie forestali che pattugliano l'area e di essere stati privati dell'accesso alle loro foreste e alle risorse vitali per la loro sussistenza. Hanno quindi affermato che la loro esclusione dall'area protetta di Messok Dja sta gravemente impattando il loro benessere, il loro modo di vivere tradizionale e le loro possibilità di sopravvivenza e autodeterminazione come popolo. Nelle medesime lettere di reclamo, le comunità locali hanno sostenuto che, quando le loro preoccupazioni sono state sollevate con il personale dello UNDP a livello locale, sono stati accolti "with a round of laughter" e che il personale

<sup>49</sup> [UNDP Social and Environmental Standards](#).

<sup>50</sup> La SECU assicura la *compliance* dei progetti UNDP alle seguenti policies: [UNDP's Social and Environmental Standards \(SES\)](#) e [Social and Environmental Screening Procedure \(SESP\)](#).

<sup>51</sup> Si veda [SECU0009 Integrated and Transboundary Conservation of Biodiversity in the Basins of the Republic of Congo](#).

“showed no intention of investigating the matter further”.<sup>52</sup> Dopo aver determinato l’ammissibilità del ricorso, la SECU ha proceduto con l’investigazione relativa alla violazione delle policies e degli standards sociali e ambientali dello UNDP nel progetto in esame.

La SECU ha condotto una revisione dei documenti e, dal 20 febbraio al 1° marzo 2019, ha intrapreso una missione sul campo nella Repubblica del Congo per intervistare i reclamanti, le comunità adiacenti alle aree protette, il personale dello UNDP, sia nella capitale che in area di progetto, i funzionari governativi nei ministeri pertinenti, le organizzazioni della società civile e gli esperti tecnici. L’indagine si è concentrata sulla raccolta e revisione delle prove riguardo alla conformità del progetto con gli standard e le politiche dello UNDP in merito a: (a) la valutazione dei rischi sociali e ambientali; (b) l’implementazione dei requisiti sanciti negli Standard Sociali e Ambientali del UNDP, in particolare riguardanti i Popoli Indigeni (Standard 6); (c) l’accesso pubblico alle informazioni; (d) il coinvolgimento delle parti interessate e i meccanismi di risposta; (e) l’adesione alla Politica di Due Diligence e Partnership con il Settore Privato.

A seguito dell’indagine sul campo e della revisione documentale, la SECU ha riscontrato la *non-compliance* del progetto rispetto agli standard ambientali e sociali adottati dall’organizzazione. In particolare, l’impegno globale dello UNDP per i diritti umani, che costituisce anche il Principio 1 dei *Social and Environmental Standards*, non è stato rispettato in relazione alla conformità con gli obblighi riguardanti i diritti dei popoli indigeni. Inoltre, secondo l’esame della SECU, la *Social and Environmental Screening Procedure*, avvenuta in fase di designazione del progetto, non aveva posto in evidenza in maniera sufficientemente critica i reali rischi del progetto in termini di garanzia del rispetto dei diritti umani delle comunità locali. Di conseguenza, la SECU ha stabilito che i *Social and Environmental Standards* non sono stati implementati correttamente da parte dello UNDP. Analogamente, la *Policy on Due Diligence and Partnerships with the Private Sector* non era stata applicata correttamente, poiché l’indagine della SECU non ha riscontrato prove sufficienti di una revisione adeguata della due diligence per tali partnership. Inoltre, nella procedura di due diligence non sono stati evidenziati quegli aspetti che avrebbero potuto compromettere la capacità dello UNDP di raggiungere gli obiettivi progettuali e che avrebbero potuto esporre l’organizzazione a rischi reputazionali.<sup>53</sup>

A seguito della pubblicazione del report finale da parte della SECU, che riscontrava, come è stato dimostrato, gravi violazioni di diritti umani a livello di progetto, la decisione dell’Amministratore del UNDP, rilasciata il 18 novembre 2020, ha indicato che, a seguito delle discussioni con i partner

---

<sup>52</sup> Lettera allo UNDP di [Survival International](#), 1 August 2018.

<sup>53</sup> [SECU Final Investigation Report](#): Investigating allegations of non-compliance with UNDP social and environmental commitments relating to the following UNDP activities: Integrated and Transboundary Conservation of Biodiversity in the Basins of the Republic of Congo, TRIDOM II. (October 2017– March 2023). Case No. SECU0009. Date: 4 June 2020.



governativi e delle ONG partner del UNDP, il Segretariato del Global Environment Facility (GEF) e i membri del Consiglio del GEF, è stata presa la decisione di chiudere in maniera definitiva il progetto poiché “a fundamental reset is necessary at this time”.<sup>54</sup>

### **3.6. Considerazioni conclusive sui meccanismi di *accountability***

L’analisi dei meccanismi di *accountability* proposta evidenzia i significativi progressi nella protezione dei diritti umani nei progetti finanziati dalle organizzazioni internazionali (OOII), che hanno sviluppato un robusto sistema interno di responsabilità. Questo sistema non si limita più ai soli statuti delle organizzazioni, ma comprende una serie di politiche obbligatorie vincolanti. Tali politiche non solo regolano il comportamento degli organi dell’organizzazione stessa, ma si estendono anche alle entità locali che ricevono finanziamenti per l’implementazione dei progetti di sviluppo.

Questo processo riflette una crescente “costituzionalizzazione” delle OOII, la quale consente a tali organizzazioni di affrontare le controversie attraverso meccanismi di *accountability* interni, prevenendo così la necessità di ricorrere al regime della responsabilità internazionale. Tali meccanismi, comunemente definiti come “quasi-giurisdizionali”, superano i limiti precedentemente riscontrati nella giustiziabilità dei diritti umani e nell’immunità delle OOII, consentendo una supervisione indipendente delle attività delle organizzazioni.

Inoltre, l’esistenza di questi meccanismi serve un duplice scopo. Innanzitutto, contribuisce a mitigare il rischio reputazionale associato alle organizzazioni, garantendo trasparenza e responsabilità nelle loro operazioni. Secondariamente, agisce in maniera *ex ante* fungendo da deterrente alla violazione degli standard sociali e ambientali, non solo da parte delle organizzazioni stesse, ma anche da parte delle entità locali coinvolte nei progetti di sviluppo. La possibilità di ricorrere a meccanismi di *accountability* fornisce un incentivo aggiuntivo affinché tutte le parti coinvolte rispettino gli standard etici e operativi stabiliti in *policies* interne e documenti procedurali obbligatori, promuovendo così una cultura di rispetto dei diritti umani e dell’ambiente nelle operazioni delle OOII.

I quattro meccanismi di *accountability* analizzati – IRM, SECU, CAO e l’Inspection Panel - condividono l’obiettivo di garantire che le attività delle istituzioni alle quali sono associati rispettino gli standard stabiliti nelle policy interne in termini di responsabilità sociale, ambientale e di genere. Tutti e quattro i meccanismi operano come entità indipendenti dalle istituzioni a cui sono collegati, garantendo così un’analisi imparziale e obiettiva delle questioni sollevate. Essi forniscono piattaforme attraverso le quali

---

<sup>54</sup> [CLOSURE NOTE](#): Complaint from six Baka indigenous communities regarding UNDP’s project “Integrated and Transboundary Conservation of Biodiversity in the Basins of the Republic of Congo, TRIDOM II.

le parti interessate possono presentare reclami o preoccupazioni e si impegnano a promuovere la trasparenza e la rendicontabilità nelle operazioni delle istituzioni associate.

Tuttavia, i meccanismi analizzati presentano anche differenze significative nel mandato, nelle funzioni e nell'ambito di operatività. Ogni meccanismo, infatti, opera su delle regole e normative che sono state scelte appositamente per far fronte ai problemi che possono sorgere nei confronti dei progetti finanziati dalle singole IFI e OOII. Al fine di ovviare a questa frammentazione procedurale e sostanziale, nel corso degli ultimi anni, i meccanismi di *accountability* si sono progressivamente organizzati in forum e meeting internazionali aventi ad oggetto lo scambio di informazioni, best practices e lo stabilimento di partnership.<sup>55</sup> È infatti auspicabile, per il futuro, che i meccanismi di *accountability* basino il loro operato su regole sostanziali e procedurali universali, che possano garantire un rimedio imparziale agli individui e alle comunità vittime di violazioni dei diritti umani a prescindere dalle differenze e dai contenuti specifici delle *policies* interne di ciascuna organizzazione.<sup>56</sup>

#### 4. Conclusioni

L'analisi della responsabilità e dell'*accountability* delle OOII nel contesto dei progetti di sviluppo ha messo in evidenza un panorama complesso e sfaccettato. Da un lato, gli strumenti giuridici esistenti come gli Articoli sulla Responsabilità delle Organizzazioni Internazionali e i meccanismi di *accountability* rappresentano tentativi significativi di regolamentare le attività delle OOII e di fornire strumenti di riparazione per le violazioni dei diritti umani. Dall'altro, le limitazioni intrinseche di questi strumenti evidenziano la necessità di sviluppare ulteriormente il quadro normativo e procedurale per garantire un'effettiva protezione dei diritti degli individui e delle comunità colpite.

In questo contesto, i meccanismi di *accountability* come il l'Inspection Panel della Banca Mondiale rappresentano un passo in avanti significativo. Questi strumenti consentono agli individui e alle comunità di presentare reclami direttamente alle organizzazioni internazionali, aggirando l'azione dei governi nazionali. Tuttavia, l'efficacia di questi meccanismi dipende dalla loro capacità di operare in maniera trasparente, imparziale e responsabile, nonché dalla capacità delle OOII di dare seguito ai processi iniziati dai meccanismi attraverso rimedi e compensazione per le vittime degli illeciti.

La responsabilità delle OOII non deve limitarsi alla conformità formale alle norme giuridiche, ma deve includere un impegno sostanziale verso la giustizia procedurale e la partecipazione delle comunità locali. La pluralità dei meccanismi di responsabilità e *accountability* è fondamentale per garantire che le voci delle

---

<sup>55</sup> Ad esempio, la rete [IAMnet](#) organizza dei meeting annuali in cui partecipano i rappresentanti dei meccanismi di *accountability* delle OOII, degli IFI e delle banche per lo sviluppo.

<sup>56</sup> Infatti, questi meccanismi sono stati sottoposti a crescenti critiche da parte delle organizzazioni della società civile. Ad esempio, recentemente l'External Review Team dell'Accountability Counsel ha espresso una [valutazione negativa](#) rispetto al neoriformato Inspection Panel, soprattutto sul funzionamento del Dispute Resolution Service.



persone colpite siano ascoltate e che le loro preoccupazioni siano affrontate in modo adeguato alla luce dell'immunità delle OOII dalla giurisdizione nazionale.

In conclusione, mentre il quadro normativo internazionale per la responsabilità delle OOII è ancora in evoluzione, è chiaro che un approccio basato sulla giustizia procedurale e sulla possibilità per le comunità locali di adire meccanismi quasi-giurisdizionali è essenziale per garantire che i progetti di sviluppo, inclusi i progetti di sviluppo “verde”, rispettino i diritti umani e promuovano un impatto positivo a lungo termine. La sfida futura sarà quella di rafforzare e implementare questi meccanismi in modo da assicurare che le OOII siano in grado di prevenire, e non solo di rimediare, in maniera soddisfacente, il verificarsi di illeciti commessi nei progetti di sviluppo.